



# AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

## **REGOLAMENTO CHE DISCIPLINA L'ADESIONE AL SISTEMA PUBBLICO PER LA GESTIONE DELL'IDENTITÀ DIGITALE DI CITTADINI E IMPRESE (SPID) DA PARTE DEI SOGGETTI AGGREGATORI.**

**Visto** l'articolo 64, comma 2-bis, del Decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale, di seguito "CAD") che prevede che *"per favorire la diffusione di servizi in rete e agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, anche in mobilità, è istituito, a cura dell'Agenzia per l'Italia digitale, il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese"* (di seguito "SPID"), utilizzabile da persone fisiche e giuridiche, come chiarito dall'art. 61, comma 2, lettera d) del D.lgs. 179/2016 (di seguito "Utenti");

**Visto** l'articolo 64, comma 2-ter del CAD, in base al quale *"Il sistema SPID è costituito come insieme aperto di soggetti pubblici e privati che, previo accreditamento da parte dell'AgID [...] identificano gli utenti per consentire loro il compimento di attività e l'accesso ai servizi in rete"*;

**Visto** l'articolo 64, comma 2-quater del CAD, che stabilisce che *"L'accesso ai servizi in rete erogati dalle pubbliche amministrazioni che richiedono identificazione informatica avviene tramite SPID [...]. Il sistema SPID è adottato dalle pubbliche amministrazioni nei tempi e secondo le modalità definiti con il decreto di cui al comma 2-sexies [...]"*;

**Visto** l'articolo 64, comma 2-sexies del CAD, che stabilisce che *"Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, [...], sono definite le caratteristiche del sistema SPID, anche con riferimento:*

- a) al modello architetturale e organizzativo del sistema;*
- b) alle modalità e ai requisiti necessari per l'accreditamento dei gestori dell'identità digitale;*
- c) agli standard tecnologici e alle soluzioni tecniche e organizzative da adottare anche al fine di garantire l'interoperabilità delle credenziali e degli strumenti di accesso resi disponibili dai gestori dell'identità digitale nei riguardi di cittadini e imprese;*
- d) alle modalità di adesione da parte di cittadini e imprese in qualità di utenti di servizi in rete;*
- e) ai tempi e alle modalità di adozione da parte delle pubbliche amministrazioni in qualità di erogatori di servizi in rete;*
- f) alle modalità di adesione da parte delle imprese interessate in qualità di erogatori di servizi in rete"*;

**Visto** l'articolo 64, comma 2-duodecies del CAD, in base al quale *"La verifica dell'identità digitale con livello di garanzia almeno significativo, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento e del Consiglio europeo del 23 luglio 2014, produce, nelle transazioni elettroniche o per l'accesso ai servizi in rete, gli effetti del documento di riconoscimento equipollente, di cui all'articolo 35 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La disposizione di cui al periodo precedente si applica altresì in caso di identificazione elettronica ai fini dell'accesso ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti privati tramite canali fisici. L'identità digitale, verificata ai sensi del presente articolo e con livello di sicurezza almeno significativo, attesta gli attributi qualificati dell'utente, ivi compresi i dati relativi al possesso di abilitazioni o autorizzazioni richieste dalla legge ovvero stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche, ovvero gli altri dati, fatti e informazioni funzionali alla fruizione di un servizio attestati da un gestore di attributi qualificati, secondo le modalità stabilite da AgID con Linee guida"*;

**Visto** l'articolo 64, comma 3-ter del CAD, in base al quale, tra l'altro, *"I gestori dell'identità digitale accreditati, in qualità di gestori di pubblico servizio, prima del rilascio dell'identità digitale a una persona fisica, verificano*

*i dati identificativi del richiedente, ivi inclusi l'indirizzo di residenza e, ove disponibili, il domicilio digitale o altro indirizzo di contatto, mediante consultazione gratuita dei dati disponibili presso l'ANPR di cui all'articolo 62, anche tramite la piattaforma prevista dall'articolo 50-ter. Tali verifiche sono svolte anche successivamente al rilascio dell'identità digitale, con cadenza almeno annuale, anche ai fini della verifica dell'esistenza in vita. [...]*";

**Visto** il Regolamento (UE) n. 910/2014 ("Regolamento eIDAS") e in particolare l'articolo 9 ai sensi del quale il sistema SPID è stato notificato in sede UE ed è stato pubblicato come regime di identificazione elettronica nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea C-318 del 10 settembre 2018. A seguito della notifica, l'identità digitale SPID può essere usata per l'accesso ai servizi in rete delle pubbliche amministrazioni dell'Unione Europea. Ai soggetti che rilasciano l'identità digitale SPID si applicano gli obblighi e le responsabilità rispettivamente indicati al Capo II del Regolamento eIDAS con riferimento alla parte che rilascia i mezzi di identificazione elettronica;

**Visto** il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito "GDPR");

**Visto** il DPCM 24 ottobre 2014, recante "*Definizione delle caratteristiche del sistema SPID, nonché dei tempi e delle modalità di adozione del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese*" (di seguito DPCM) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 9 dicembre 2014, e successivamente modificato dal DPCM 19 ottobre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.296 del 14 dicembre 2021;

**Visto** in particolare l'articolo 1, comma 1, lettera i) del suddetto DPCM 24 ottobre 2014 che si sofferma sul concetto di fornitore di servizi in ambito SPID definendolo come "*il fornitore dei servizi della società dell'informazione definiti dall'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, o dei servizi di un'amministrazione o di un ente pubblico erogati agli utenti attraverso sistemi informativi accessibili in rete. I fornitori di servizi inoltrano le richieste di identificazione informatica dell'utente ai gestori dell'identità digitale e ne ricevono l'esito. I fornitori di servizi, nell'accettare l'identità digitale, non discriminano gli utenti in base al gestore dell'identità digitale che l'ha fornita*";

**Considerato** che tra i fornitori di servizi, come sopra definiti dal già citato DPCM 24 ottobre 2014, rientrano anche i soggetti cosiddetti aggregatori, ossia i soggetti di cui all'art. 2 comma 2 del D.lgs. 82/2005 o le società di capitali che offrono a terzi (soggetti aggregati) la possibilità di rendere accessibili tramite lo SPID i rispettivi servizi;

**Considerato** che il Regolamento recante le modalità attuative per la realizzazione dello SPID, adottato insieme ai Regolamenti previsti dall'art. 4, commi 2, 3 e 4 del DPCM, successivamente emendati con Determinazioni n. 189 del 22 luglio 2016 e n. 425 del 1° ottobre 2020, non definisce e disciplina la figura e il ruolo dei soggetti aggregatori;

**Constatato** che, per favorire lo sviluppo del sistema SPID "*costituito come insieme aperto di soggetti pubblici e privati*" risulta essenziale definire il ruolo, le funzioni e le responsabilità dei soggetti aggregatori nell'ambito del suddetto insieme aperto;

**Art.1**  
**Oggetto e finalità**

1. Il presente regolamento stabilisce i requisiti a cui i soggetti pubblici e privati che intendono aderire al sistema SPID quali aggregatori di servizi pubblici o privati devono conformarsi, delineando il procedimento di tale adesione nonché di eventuale cessazione dell'attività.

**Art.2**  
**Individuazione dei soggetti aggregatori**

1. Concorrono a costituire l'insieme aperto di cui all'articolo 64, comma 2-ter del CAD, ai gestori dell'identità digitale, i gestori di attributi qualificati, i fornitori dei servizi, ivi compresi i soggetti aggregatori nonché i soggetti da essi aggregati.
2. Al fine di perseguire la finalità indicata dall'articolo 64, comma 2-ter del CAD, le suddette categorie formano un sistema cooperante che consente loro di comunicare utilizzando meccanismi di interazione, standard tecnologici e protocolli indicati nel DPCM 24 ottobre 2014 e nei regolamenti attuativi emanati da AgID.

**Art.3**  
**Definizioni**

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:
  - a) Gestori dell'identità digitale: i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera l) del DPCM 24/10/2014;
  - b) Gestori di attributi qualificati: i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m) del DPCM 24/10/2014;
  - c) Fornitori di servizi: i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera i) del DPCM 24/10/2014;
  - d) Aggregatori: i soggetti di cui all'art. 2 comma 2 del D.lgs. 82/2005 o le società di capitali che, a seguito della sottoscrizione di specifica Convenzione con AgID, si propongono come fornitori di un servizio finalizzato ad agevolare l'ingresso nel sistema SPID di quei fornitori di servizi, soggetti aggregati pubblici o privati, che non ritengano di attivare la struttura necessaria a consentire l'autenticazione informatica degli utenti attraverso l'uso dello SPID per l'accesso ai propri servizi in rete;
  - e) Aggregati: tutti i soggetti pubblici o privati che usufruiscono del servizio offerto da un soggetto aggregatore, secondo le modalità tecniche e amministrative previste da AgID e a seguito di specifici accordi sottoscritti tra il soggetto aggregato e il soggetto aggregatore e notificati ad AgID.

**Art.4**  
**Modelli organizzativi del servizio**

1. In base agli accordi stipulati tra il soggetto aggregato e il soggetto aggregatore, l'attività tecnica di quest'ultimo può realizzarsi secondo i seguenti modelli organizzativi alternativi:
  - a) l'Aggregatore espleta la propria funzione, tramite l'infrastruttura in uso all'aggregato, su cui è stata installata la soluzione fornita dall'aggregatore (cd. modalità *light*);
  - b) l'Aggregatore espleta la propria funzione, tramite propria infrastruttura (cd. modalità *full*).
2. A seguito della notifica ad AgID degli accordi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), i soggetti aggregati sono anch'essi iscritti in apposita sezione del Registro SPID.

**Art.5**  
**Convenzione**

1. La Convenzione stipulata con AgID per l'adesione a SPID in qualità di soggetto aggregatore di servizi pubblici o privati consente all'Aggregatore di svolgere, in qualità di fornitore di servizi, la sola funzione di autenticazione con SPID per i propri Aggregati. L'Aggregatore che ospiti oltre alla funzione di

autenticazione l'intero servizio dell'Aggregato si impegna a garantire sempre la manutenzione evolutiva e correttiva relativa alla funzione stessa.

2. Il soggetto aggregatore è tenuto a dare corretta e puntuale esecuzione a tutti gli obblighi della Convenzione, sia con riferimento alla normativa primaria e secondaria, anche di natura tecnica, sia alle linee guida, circolari, direttive e agli avvisi concernenti le specifiche tecniche per i certificati elettronici e i metadata.

#### **Art.6**

##### **Ruolo e requisiti per l'adesione dei soggetti aggregatori**

1. Il soggetto aggregatore svolge il proprio servizio, espletando la funzione tecnica di autenticazione per conto dell'aggregato ed operando come intermediario tra AgID e il soggetto aggregato. Il soggetto aggregatore si distingue in aggregatore di servizi pubblici e aggregatore di servizi privati.
2. Al fine di poter aderire in qualità di aggregatori gli interessati devono:
  - a) essere ricompresi nel novero dei soggetti di cui all'art. 2 comma 2 del D.lgs. 82/2005 o avere forma giuridica di società di capitali;
  - b) garantire il possesso, da parte dei rappresentanti legali, dei soggetti preposti all'amministrazione e dei componenti degli organi preposti al controllo, dei requisiti di onorabilità richiesti ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
  - c) disporre, per il risarcimento dei danni causati a qualsiasi persona fisica o giuridica a causa del mancato adempimento degli obblighi inerenti alla propria attività, di una adeguata copertura assicurativa di almeno cinquecentomila euro annui e cinquantamila euro per singolo sinistro;
  - d) possedere un'organizzazione operativa adeguata in relazione al rispetto delle regole tecniche e dei relativi avvisi, verificabile in fase di collaudo;
  - e) trattare i dati personali nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
3. Non possono aderire allo SPID i soggetti aggregatori il cui rappresentante legale, soggetto preposto all'amministrazione o componente di organo preposto al controllo risulta condannato con sentenza passata in giudicato per reati commessi a mezzo di sistemi informatici.
4. Le lettere b) e c) del comma 2 non si applicano alle pubbliche amministrazioni che agiscano in qualità di soggetti aggregatori.

#### **Art.7**

##### **Obblighi e responsabilità del soggetto aggregatore**

1. Il fornitore di servizi che operi quale Aggregatore si impegna:
  - a) ad agevolare l'ingresso nella federazione SPID dei fornitori di servizi che non ritengano di attivare presso di loro la struttura necessaria per esporre i propri servizi in rete tramite l'autenticazione con lo SPID;
  - b) a formalizzare con appositi accordi - anche ai fini della protezione dei dati personali ai sensi degli artt. 4, n. 8) e 28 del GDPR - i propri rapporti con i soggetti aggregati; con riferimento ai soggetti aggregati privati, il soggetto aggregatore effettua le verifiche previste dall'art. 15, comma 1, del DPCM, nel rispetto di quanto previsto al successivo art. 9 del presente Regolamento anche con riferimento al trattamento dei dati relativi a condanne penali e reati;
  - c) a preservare l'integrità e l'operatività del proprio sistema a garanzia dell'ecosistema SPID, assicurandosi che gli accordi con i soggetti aggregati includano gli specifici obblighi previsti in capo agli stessi dal Regolamento e dalla Convenzione, nonché ad informare l'AgID di eventuali violazioni e/o inadempimenti dei medesimi obblighi o delle previsioni di cui al successivo comma 3;
  - d) a notificare ad AgID gli accordi sottoscritti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), mediante comunicazione dell'elenco dei servizi qualificati erogati in rete dai soggetti aggregati e il rispettivo livello di sicurezza adottato;
  - e) a comunicare ad AgID, per ciascuno dei servizi qualificati erogati in rete compresi nell'elenco, la

- lista degli attributi SPID necessari alla fruizione, i quali devono risultare pertinenti e non eccedenti in relazione alla tipologia e alle funzionalità offerte dal servizio, nel rispetto dei principi di cui all'art. 5 del GDPR e in ottica di protezione dei dati sin dalla progettazione e per impostazione predefinita ai sensi dell'art. 25 del GDPR, nonché una sintetica nota che fornisca una motivazione in merito ai livelli di sicurezza adottati anche ai sensi dell'art. 32 del GDPR e agli attributi SPID richiesti per ciascuno dei servizi;
- f) a rispettare le specifiche tecniche sulle interfacce e sulle informazioni IdP/SP pubblicate su sito AgID come previsto dall'appendice D del "Regolamento recante le modalità attuative per la realizzazione dello SPID" con riferimento all'accesso ai servizi qualificati erogati in rete e all'uso degli elementi grafici identificativi dello SPID;
  - g) a comunicare tempestivamente ad AgID, secondo le modalità indicate a seguito della sottoscrizione della Convenzione di cui all'art. 5, ogni malfunzionamento, uso anomalo di un'identità digitale o incidente di sicurezza occorso al sistema di autenticazione, fermo restando quanto previsto agli artt. 33-34 del GDPR;
  - h) a inoltrare ad AgID, senza ritardo, le segnalazioni dei disservizi e delle anomalie ricevute dai soggetti aggregati;
  - i) a fornire gratuitamente in formato elettronico al soggetto aggregato le informazioni necessarie per imputare alle singole identità digitali le operazioni effettuate negli ultimi ventiquattro mesi, al fine di consentire all'Aggregato stesso di ottemperare alla tracciatura e alla conservazione della documentazione di riscontro di cui all'articolo 29 del Regolamento recante le modalità attuative per la realizzazione dello SPID, nel caso di rescissione o mancato rinnovo dell'accordo di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo, eventualmente derivante dal mancato rinnovo o risoluzione della Convenzione di cui all'art. 3, comma 1 lett. d).
2. Il soggetto aggregatore, inoltre, è tenuto a collaborare con AgID nell'attività di monitoraggio e controllo e, in particolare, si obbliga:
    - a) ad inviare dati da questa richiesti a fini di vigilanza, secondo le modalità indicate nella Convenzione, nonché ad inviare in forma aggregata i dati con finalità statistiche, che possono essere resi pubblici nella medesima forma; AgID, prima della pubblicazione, verifica che i dati resi pubblici siano effettivamente anonimi nel loro complesso, individuando la presenza di eventuali outlier statistici generati durante le fasi di analisi;
    - b) a dare immediata comunicazione di ogni circostanza che possa avere influenza sull'esecuzione delle attività di cui alla Convenzione stipulata ai sensi dell'art. 3, comma 1 lett. d);
    - c) dare immediata comunicazione dell'eventuale risoluzione del contratto con il soggetto aggregato, chiedendo la cancellazione dello stesso dall'apposita sezione del registro SPID.
  3. Il soggetto aggregatore, in forza dei rapporti diretti con i Gestori, a seguito della sottoscrizione di specifica Convenzione che disciplina l'adesione allo SPID, si impegna a corrispondere ai Gestori i corrispettivi connessi al servizio di autenticazione per i servizi dei propri Aggregati così come riportato dall'Allegato 4 ([All. 4 corrispettivi servizio di autenticazione SPID](#)) della citata Convenzione.
  4. Ciascun aggregatore è responsabile nei confronti dell'aggregato per qualsiasi pregiudizio direttamente conseguente da propri comportamenti e/o omissioni per dolo o colpa grave, nell'esercizio delle attività su ciascun aggregato incombenti nel corso del processo di autenticazione dell'utente. L'aggregatore inadempiente risponderà altresì dei danni cagionati all'utente.
  5. Il soggetto aggregatore, qualora nell'ambito della propria attività rilevasse una possibile inosservanza della disciplina relativa a SPID o degli obblighi da questa derivanti, dovrà immediatamente segnalarla ad AgID, dandone avviso al soggetto aggregato, per consentire l'adozione dei provvedimenti ritenuti opportuni.

## **Art.8**

### **Obblighi e responsabilità del soggetto aggregato**

1. Quanto previsto dalla convenzione stipulata fra AgID e il soggetto aggregatore si applica, per quanto compatibile, anche all'accordo aggregatore-aggregato.

2. In tale accordo dovranno essere riportati gli obblighi di cui al presente Regolamento, la cui violazione comporta l'esercizio da parte di AgID del potere di cui agli artt. 14-bis, comma 2, lettera i) e 32-bis del CAD.
3. Il soggetto aggregato privato è obbligato a riconoscere all'aggregatore, nei tempi e con le modalità definite, i corrispettivi da esso versati ai gestori per l'erogazione del servizio di autenticazione degli utenti ai fini dell'accesso ai propri servizi online come disciplinato dall'Allegato 4 alla Convenzione ([All. 4 corrispettivi servizio di autenticazione SPID](#)) sottoscritta dall'aggregatore, salvo diverso accordo tra le parti.
4. A seguito della notifica ad AgID degli accordi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), i soggetti aggregati sono iscritti in apposita sezione del Registro SPID.
5. Il soggetto aggregato, qualora nell'ambito della propria attività rilevasse una possibile inosservanza della disciplina relativa a SPID o degli obblighi da questa derivanti, dovrà immediatamente segnalarla ad AgID, dandone avviso al soggetto aggregatore, per consentire l'adozione dei provvedimenti più opportuni.

## **Art. 9**

### **Protezione dei dati personali**

1. Il gestore dell'identità digitale e il soggetto aggregato agiscono, per quanto di competenza, quali titolari autonomi del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 4 n. 7) del GDPR.
2. Il soggetto aggregatore agisce, nei confronti del soggetto aggregato, quale responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 4, n. 8) e 28 del GDPR e si impegna a osservare scrupolosamente la vigente normativa unionale europea e nazionale in materia di protezione dei dati personali nello svolgimento delle proprie attività.
3. Il soggetto aggregatore tratta i dati relativi a condanne penali e reati a carico del rappresentante legale, del soggetto preposto all'amministrazione o del componente di organo preposto al controllo dei soggetti privati fornitori di servizi:
  - a) nel rispetto dell'art. 10 del GDPR e degli artt. 2-*octies* e, laddove richiamato, 2-*sexies* del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. (di seguito "Codice privacy"):
    - sulla base giuridica costituita dall'art. 15, comma 1 del DPCM e dal presente Regolamento, ai sensi dell'art. 2-*octies*, commi 1 e 3, lett. c) del Codice privacy;
    - sotto la vigilanza di AGID, nel rispetto dell'art. 4, comma 1, lett. b) del DPCM e ai sensi degli artt. 2-*octies*, par. 5 e 2-*sexies*, par. 1 del Codice privacy;
  - b) al fine esclusivo di verificare, in capo alle persone fisiche che rivestono cariche sociali all'interno del soggetto aggregato, l'assenza di condanne penali per reati commessi a mezzo di sistemi informatici con sentenza passata in giudicato, nel rispetto dei principi di limitazione della finalità, minimizzazione dei dati ed esattezza di cui all'art. 5 del GDPR;
  - c) esclusivamente nell'ottica di perseguimento dell'interesse pubblico sotteso a SPID, volto a favorire la diffusione di servizi in rete e agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese;
  - d) adottando adeguate misure tecniche e organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio ai sensi dell'art. 32 del GDPR e tutelare i diritti fondamentali dell'interessato, nel rispetto dei principi di integrità e riservatezza di cui all'art. 5, par. 1, lett. f) del GDPR e del principio di responsabilizzazione di cui all'art. 5, par. 2 del GDPR;
  - e) mediante personale adeguatamente formato e specificamente autorizzato e designato ai sensi degli artt. 29 del GDPR e 2-*quaterdecies* del Codice privacy e, qualora si avvalga di soggetti terzi per attività che comportano il trattamento di dati personali, nomina i medesimi responsabili del trattamento ex art. 28 del GDPR;
  - f) garantendo di non diffondere i dati giudiziari acquisiti per le finalità di cui sopra e di non utilizzarli in nessun caso a fini di profilazione;

- g) conservando i dati giudiziari acquisiti per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità di trattamento, nel rispetto del principio di limitazione della conservazione di cui all'art. 5, par. 1, lett. e) del GDPR.
4. Il soggetto aggregatore è tenuto a trattare i dati personali relativi alle finalità di autenticazione in base all'accordo con il soggetto aggregato e a non cederli a terzi.

#### **Art.10**

##### **Procedimento di adesione**

1. Per ogni istanza di adesione al sistema SPID pervenuta, l'AgID avvia un procedimento, che si articola nelle seguenti due fasi:
  - a) fase amministrativa: finalizzata ad accertare la sussistenza dei requisiti generali di adesione indicati nel presente regolamento e nella disciplina normativa relativa a SPID;
  - b) fase tecnica: finalizzata a consentire la corretta configurazione dei parametri tecnici per l'implementazione di SPID.
2. L'AgID, conclusa positivamente la procedura di adesione, iscrive l'Aggregatore in un'apposita sezione del registro di cui all'art. 1 co. 1 lett. s) del DPCM entro il termine di 5 giorni dalla stipula della convenzione.

#### **Art. 11**

##### **Procedimento di cessazione**

1. Il soggetto aggregatore che intenda cessare la propria attività è tenuto a comunicare:
  - a) ai soggetti aggregati, almeno 60 giorni prima, la volontà di cessare la propria attività di aggregatore. Nella comunicazione devono essere riportati i tempi e le modalità di cessazione. La comunicazione dovrà anche informare l'Aggregato pubblico dell'esigenza di rivolgersi ad altro soggetto aggregatore o di aderire direttamente alla federazione SPID in qualità di Fornitore di Servizi Pubblici, per poter continuare ad erogare i servizi online mediante autenticazione con SPID;
  - b) ad AgID ed ai Gestori dell'identità digitale, almeno 30 giorni prima, i tempi e le modalità di cessazione dell'attività di aggregatore indicando, in particolare, le modalità di conservazione delle informazioni necessarie a imputare, alle singole identità digitali, le operazioni effettuate sui propri sistemi tramite SPID, ai sensi del DPCM 24 ottobre 2014 e del Regolamento sulle Modalità Attuative per la realizzazione dello SPID. Nel caso in cui le informazioni di cui sopra fossero trasferite ai soggetti aggregati, dovranno essere indicati i tempi e le modalità di tale trasferimento, specificando le cautele adottate per garantire l'integrità e la riservatezza delle informazioni;
  - c) ad AgID i soggetti aggregati ed i relativi servizi che rientrano nell'attività da cessare.

#### **Art. 12**

##### **Elenco dei soggetti aggregati**

1. Al soggetto aggregatore compete la gestione e la corretta tenuta dell'elenco dei soggetti aggregati. Egli provvede ad un costante aggiornamento del suddetto elenco al fine di agevolare le attività di monitoraggio e vigilanza da parte di AgID.

#### **Art. 13**

##### **Vigilanza**

1. Con l'adesione al sistema SPID per la prestazione dei propri servizi, l'aggregatore si sottopone all'attività di vigilanza di AgID, che esercita i propri poteri in conformità con quanto previsto dagli artt. 14-bis, comma 2, lettera i) e 32-bis del CAD, dal DPCM e dal Regolamento sulle modalità per la vigilanza e per l'esercizio del potere sanzionatorio.
2. Le attività di vigilanza di cui ai commi precedenti si estendono anche ai soggetti aggregati per quanto di competenza.

**Art. 14**  
**Disposizioni finali**

1. L'entrata in vigore del presente Regolamento comporta la disapplicazione degli avvisi con esso incompatibili.
2. Entro 270 giorni dall'emanazione del presente Regolamento AgID provvederà all'aggiornamento della Convenzione per l'adesione dei fornitori di servizi privati, individuali o aggregatori di servizi a SPID e della Convenzione per l'adesione dei soggetti aggregatori di servizi pubblici a SPID.